

REGOLAMENTO (Euratom) N. 944/89 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1989

che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari secondari a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio del 22 dicembre 1987 che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7;

considerando che, in conformità del regolamento (Euratom) n. 3954/87, la Commissione adotterà un elenco di prodotti alimentari secondari unitamente ai livelli massimi di contaminazione radioattiva da applicare;

considerando che, è stato consultato il gruppo di esperti nominati dal comitato scientifico e tecnico in virtù dell'articolo 31 del trattato Euratom;

considerando che i prodotti alimentari a cui ci si riferisce sono di relativa importanza dietetica e rappresentano soltanto un contributo marginale nel consumo di alimenti da parte della popolazione;

considerando che i prodotti alimentari da includere nell'elenco dei prodotti alimentari secondari devono essere identificati tramite il loro numero di codice di nomenclatura e la loro descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 3174/88 della Commissione, del 21 settembre 1988, che modifica l'allegato 1 al regolamento (CEE)

n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽²⁾;

considerando che il comitato ad hoc istituito dal regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio non ha emesso un parere entro il termine fissato dal suo presidente.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei prodotti alimentari secondari redatto in virtù dell'articolo 7 del regolamento (Euratom) n. 3954/87 è riportato nell'allegato.

Articolo 2

Per i prodotti alimentari secondari di cui all'allegato, i livelli massimi ammissibili da applicare sono dieci volte superiori a quelli applicabili agli « altri prodotti alimentari esclusi i prodotti alimentari secondari » di cui all'allegato al regolamento (Euratom) n. 3954/87 o in conformità dei regolamenti adottati in virtù dell'articolo 3 di detto regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno susseguente la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1989.

Per la Commissione

Carlo RIPA DI MEANA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. L 298 del 31. 10. 1988, pag. 1.

ALLEGATO

Elenco dei prodotti alimentari secondari

Codice NC	Designazione delle merci
0703 20 00	Agli (freschi e refrigerati)
0709 52 00	Tartufi (freschi e refrigerati)
0709 90 40	Capperi (freschi e refrigerati)
0711 30 00	Capperi (temporaneamente conservati, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati)
0712 30 00	Tartufi (secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati)
0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago
0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
0903 00 00	Mate
0904	Pepe (del genere « Piper »); pimenti del genere « Capsicum » o del genere « Pimenta », essiccati, tritati o polverizzati
0905 00 00	Vaniglia
0906	Cannella e fiori di cinnamomo
0907 00 00	Garofani (antofilli, chiodi e steli)
0908	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi o di bacche di ginepro
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie
1106 20	Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714
1108 14 00	Fecola di manioca
1210	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e balsami, naturali
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1604 30	Caviale e suoi succedanei
1801 00 00	Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto
1802 00 00	Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata
2003 20 00	Tartufi (preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico)
2006 00	Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati
2936	Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti « concreti » o « assoluti »; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per « enfleurage » o macerazione; sottoprodotti